



REPUBBLICA ITALIANA 14759/07 - 2

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Rappresentante
professionale
medico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22902/03

Dott. Michele VARRONE - Presidente -

Dott. Mario FANTACCHIOTTI - Rel. Consigliere -

Cron. 14759

Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -

Rep. 3970

Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -

Ud. 22/05/07

Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere -

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato [redacted] A, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

[redacted] (già [redacted] ASSICURATRICE [redacted]) in persona del legale rappresentante pro-tempore, amministratore delegato dott. [redacted]

[redacted], elettivamente domiciliata in ROMA [redacted]

2007 [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]

997 [redacted] PERELLI, che la difende, giusta delega in



atti;

- controricorrente -

nonchè contro

GESTIONE LIQUIDATARIA [REDACTED] REGIONE [REDACTED]

- intimata -

avverso la sentenza n. 2623/02 della Corte d'Appello di [REDACTED] prima sezione civile, emessa il 28/06/02, depositata il 6/08/02, R.G.2128/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. [REDACTED] I;

udito l'Avvocato M. [REDACTED] I;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale D. [REDACTED] E, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

[REDACTED] sostiene di avere riportato dei danni alla propria integrità fisica a causa della negligente ed errata esecuzione degli interventi medici effettuati nell'Ospedale [REDACTED] per la cura di una grave frattura del femore riportata in un sinistro stradale verificatosi il 16 ottobre 1990.

La domanda, originariamente proposta sia nei confronti della [REDACTED] della Regione [REDACTED] sia nei confronti della società [REDACTED] che assi-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



curava il predetto ente pubblico per i rischi derivanti dalle attività sanitarie dei suoi ospedali ed ambulatori, è stata respinta dal tribunale di [REDACTED] che ha, in particolare, rilevato, quanto alla domanda proposta nei confronti della società [REDACTED] come il danneggiato non avesse azione diretta nei confronti dell'assicuratore della struttura ospedaliera e, quanto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della USL, come non fosse stato affatto provato che l'accorciamento dell'arto e le difficoltà di deambulazione lamentate dall'[REDACTED] fossero dovute agli interventi praticati per consentire la saldatura della frattura piuttosto che alle caratteristiche stesse della frattura.

L'appello proposto dall'[REDACTED] contro la predetta pronuncia è stato respinto dalla Corte di Appello di [REDACTED] con sentenza del 28 giugno/6 agosto 2002.

Dopo avere dichiarato l'inammissibilità della partecipazione al giudizio del direttore generale della ASL [REDACTED], costituitosi nella qualità di liquidatore della Usl [REDACTED] senza provare di esservi stato autorizzato dall'organo deliberativo dell'ente, la Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la domanda dell'attore, anche se collocata nell'ottica della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto giuridico che si istaura con

1

2

3

4

5

6

7



l'Ospedale a seguito del ricovero, presuppone la prova del nesso causale tra la prestazione medico-sanitaria ed il pregiudizio lamentato dal paziente e che tale prova è del tutto mancata dovendosi escludere, anzitutto, il disassamento del femore e dovendosi presumere, sulla base degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico di ufficio, che l'accorciamento dell'arto e le difficoltà di deambulazione ad esso collegate fossero dipese non dalle operazioni effettuate per favorire ed assicurare la saldatura del femore fratturato a seguito del sinistro ma dalle caratteristiche stesse della frattura, che era scomposta, e richiedeva, pertanto, l'applicazione del chiodo endomidollare di Kuntscher.

Questa sentenza, pronunciata anche nel contraddittorio della società [REDACTED], chiamata in causa dalla Gestione Liquidatoria della U.S.L. [REDACTED], perché ne fosse accertato l'obbligo di garanzia in caso di condanna della U.S.L., è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'[REDACTED].

La società [REDACTED], succeduta alla società [REDACTED], resiste con controricorso.

Il Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale [REDACTED] della Regione [REDACTED] non ha spiegato attività difensiva.

La società [REDACTED] s.p.a (già [REDACTED] ha chie-



sto, con controricorso, che il ricorso sia respinto.

E' stata eccepita in udienza pubblica la inammissibilità del ricorso perché tardivamente depositato dopo la notifica effettuata in data 12 settembre 2003.

Motivi

1. Deve essere subito disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla difesa della società controricorrente denunciando il tardivo deposito, in cassazione, del ricorso.

Il termine di deposito, che è di venti giorni dalla data dell'ultima notifica, è, infatti, iniziato al termine del periodo feriale (16 settembre) e sarebbe, pertanto, scaduto il 6 ottobre dell'anno 2003.

Il ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale il 2 ottobre 2006 ed è pervenuto nella cancelleria della Corte in data 8 ottobre.

Vero è, dunque, che la data in cui il ricorso è pervenuto alla cancelleria della Corte è successiva a quello di scadenza del termine di deposito indicato dall'art. 369 c.p.c. ma certo è che la spedizione è precedente alla predetta scadenza e tanto basta per escludere la dedotta decadenza e per evidenziare così l'errore nel quale incorre la difesa della controricorrente, che individua la data del deposito con quella in cui il ricorso è pervenuto nella cancelleria della cor-



te, piuttosto che con quello di spedizione dell'atto, come invece è necessario.

Questa Corte ha infatti ripetutamente chiarito che "al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod.proc.civ., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp.att.cod.proc.civ., come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria (sent. n.1981 del 11/03/1996 - rv. 496271 -).

2. Con il primo motivo si denuncia la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 161, 276, 348, 350, 358, c.p.c..

Si addebita alla Corte di merito l'omessa pronuncia sulla (ir)regolarità della partecipazione al giudizio di appello del direttore generale della ASL [REDACTED] convenuto nella qualità di liquidatore della USL [REDACTED]

In quanto convenuto, ma irregolarmente costituito-
si senza autorizzazione dell'organo deliberativo dell'Azienda, il predetto ente avrebbe dovuto essere

11

11



dichiarato contumace e l'assenza di un pronuncia al riguardo deve considerarsi esiziale per la sentenza pronunciata siccome lesiva della [la] disposizione dell'art. 276 c.p.c., che pone l'esigenza di uno specifico esame, nella deliberazione della sentenza, di ogni questione pregiudiziale e delle norme degli artt. 348, 350, 358 c.p.c., "afferenti la declaratoria di improcedibilità dell'appello, ove si osservi che la mancata costituzione del convenuto afferisce alla regolare costituzione del contraddittorio".

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte non riesce a scorgere, anzitutto, il legame tra l'errore denunciato, che è, sostanzialmente, quello di avere ommesso la dichiarazione di contumacia del direttore generale della A.s.l., quale liquidatore della U.S.L., e la disposizione dell'art. 276 c.p.c. della quale si denuncia la violazione atteso che l'omesso esame, in camera di consiglio, di una questione preliminare o pregiudiziale può riflettersi sulla correttezza della decisione non sulla sua giuridica validità.

Del tutto priva di fondamento è anche la censura che richiama le disposizioni degli artt. 348, 350 e 358 c.p.c. dato che la mancata (o irregolare) costituzione del convenuto (o dell'appellato), ove questo sia stato



regolarmente citato, può solo dare luogo alla contumacia dello stesso, non alla "irregolare costituzione del contraddittorio".

Quanto a quest'ultimo profilo, infatti, basta richiamare l'orientamento affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale la mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura (sent. n. 8545 del 2003; sent. 9252 del 2002; sent. n. 8364 del 2000).

2. Con il secondo motivo di denuncia la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi degli artt. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 196, 281 c.p.c..

Si addebita al giudice di merito di avere acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico di ufficio addirittura integrandole con argomenti tecnici che sfuggono alla competenza di un magistrato e perciò arrogandosi poteri che non competono al giudice, cui, per la soluzione di questioni di carattere tecnico o per la interpretazione di elementi di fatto



comprensibili solo ad uno specialista, può riconoscersi esclusivamente il potere-dovere di avvalersi di un esperto formulando i quesiti necessari.

2.1 Anche questo motivo deve considerarsi manifestamente infondato.

L'errore che lo anima è quello di ritenere preclusa al giudice di merito la possibilità di utilizzare proprie conoscenze tecniche o scientifiche che non rientrino nella comune esperienza per la valutazione dei fatti di causa quando è invece pacifico, per la giurisprudenza di questa Corte, che il potere di nomina del consulente tecnico, in quanto esercizio di una facoltà concessa al giudice (e da questo esercitabile di ufficio o su istanza di parte) per integrare le conoscenze tecniche che, non rientrando nelle nozioni di comune esperienza, egli non ha il dovere di conoscere e di cui, invece, il consulente è dotato, non preclude affatto al giudice la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di esperienza, che ha il dovere di conoscere, siccome patrimonio comune del c.d. sapere laico, anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974 - rv. 372434; sent. n. 3247 del 25/10/1972 - rv. 361052; sent n.



11440 del 18-11-1997 rv 510056).

Tale conclusione non è contraddetta dal principio che vincola il giudice ad attenersi ai fatti ed alle allegazioni di parte (il giudice deve decidere iusta alligata et probata) perchè tale principio si riferisce solo alla conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti notori, e non anche al sistema generale delle conoscenze peritali come è inequivocamente dimostrato dalla possibilità, generalmente riconosciuta al giudice, di dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non prospettate dalla parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice o da suoi studi personali (sent. 18-11-1997 n. 11440; sent. 18 ottobre 1988 n. 5665 ; sent. 13 gennaio 1983 n. 245).

3. Con il terzo motivo si denuncia la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi degli artt. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1176, 2236, 1228 cod. civ..

Si addebita alla Corte territoriale l'errore di avere ritenuto necessaria la prova rigorosa di un nesso causale tra l'intervento medico ed i danni subiti dall'██████████ senza considerare che, accertati i danni seguiti all'intervento chirurgico, era onere dell'ente ospedaliero provare l'esatto adempimento della presta-

██████████



zione medica dovuta, e ciò soprattutto nel caso specifico in cui la prestazione sanitaria richiesta era di routine e non presentava, quindi, particolari difficoltà.

In altri termini si afferma che, attraverso il pretesto della necessità di un nesso causale tra l'intervento medico ed il danno, il giudice di merito ha eluso il principio che, in presenza di un danno seguito da un intervento chirurgico di non eccezionale difficoltà, e, comunque, di routine, pone a carico dell'ente ospedaliero e dei sanitari che hanno eseguito l'intervento, l'onere di provare che il danno che è seguito all'intervento non è a loro imputabile a titolo di colpa.

3.1. Il motivo deve essere condiviso per quanto di ragione.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nell'affermare, in tema di responsabilità professionale del medico che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è a carico del danneggiato solo la prova del contratto (o del "contatto") e la prova dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o



l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 11.11.2005 n. 22894; sent. n.12362 del 24/05/2006 ; sent. 9 novembre 2006 n. 23918; sent. 28 maggio 2004 n. 10297).

L'insuccesso o il parziale successo dell'intervento, nei casi in cui non si tratta di intervento con alte possibilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del predetto rapporto di causalità (in tal senso, sent.22-1-1999 n. 598; sent. 16-11-1988 n. 6220; sent. 21-12-1978 n. 6141; sent. 30-5-1996 n. 5005; sent. 4-2-1998 n. 1127; sent. 26-10-1998 n. 10624 - non massimata; sent. 8-1-1999 n. 103; sent. 11 -3-2002 n. 3492).

Se è vero, infatti, che l'obbligazione assunta dal professionista e dalla struttura ospedaliera è di mezzi e non di risultato e che il mancato o incompleto raggiungimento del risultato non può, di per sé, implicare, dunque, inadempimento (o inesatto inadempimento), è anche vero che il totale insuccesso di un intervento di routine e dagli esiti normalmente favorevoli, come il parziale insuccesso che si registra nei casi in cui dall'intervento sia derivata una menomazione più gravo-



sa di quella che era lecito attendersi da una corretta terapia della lesione o della malattia, si presenta come possibile ed altamente probabile conseguenza dell'inesatto adempimento della prestazione (o di colpevole omissione dell'attività sanitaria dovuta) e, alla stregua dei criteri di accertamento del nesso di causalità nel settore della responsabilità civile, giustifica, così, la prova della relazione causale.

Del resto, nell'ottica che governa il rapporto contrattuale, e nella quale dichiara di volersi porre la Corte territoriale nella sentenza impugnata, la regola che deve essere applicata è quella di carattere generale secondo cui il creditore che agisce per il risarcimento del danno conseguente al dedotto inadempimento della obbligazione deve solo provare la fonte negoziale (o legale) del suo diritto ed allegare l'inadempimento del suo debitore, essendo quest'ultima parte onerata della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (sent. S.U. 30-10-2001 n. 13533) o dall'esatto adempimento.

Conclusione, questa, che/ non implica trasformazione della obbligazione in debito di risultato posto che l'oggetto rimane sempre quello di una attività medica professionalmente adeguata ed impegnata, come è dimostrato dalla stessa possibilità di prova della cor-



retta esecuzione della prestazione e dalla possibilità, per tale via, di esonero da responsabilità, sia sotto il profilo della relazione causale altrimenti desumibile dalle caratteristiche proprie dell'intervento in relazione alla probabilità del risultato favorevole, sia sotto il profilo della (assenza di) colpa, nonostante l'insuccesso (totale o parziale), che, nella diversa prospettiva della obbligazione di risultato costituirebbe esso stesso inadempimento fonte di responsabilità, salva la prova liberatoria della impossibilità per causa non imputabile al debitore (art. 1218. cod. civ.).

Conclusione, questa, che, come è stato avvertito nelle sentenze n. 23918 e n. 10297 da ultimo citate, si allinea, del resto, alla linea evolutiva della giurisprudenza che, in tema di onere della prova, tende ad accentuare il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento della effettiva possibilità, per l'una o per l'altra parte, di fornirla posto che, nella obbligazione di mezzi l'oggetto della obbligazione è una attività (e non il risultato della prestazione) la cui prova, anche in relazione alla sua puntuale realizzazione, è più vicina al soggetto che la esegue, piuttosto che al soggetto nel cui interesse è eseguita.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur accertando il danno (accorciamento della gamba per un



centimetro e mezzo) seguito all'intervento di riduzione chirurgica cruenta della frattura del femore, ha negato la prova del nesso di causalità con il predetto intervento ed ha, conseguentemente, ricondotto il danno solo alla frattura, facendo soprattutto leva sul parere del consulente che aveva evidenziato come l'accorciamento della gamba, siccome possibile (ma non probabile) effetto della frattura del femore, non potesse essere con assoluta certezza imputato ad un errore dei sanitari che hanno eseguito l'intervento.

In tal modo la Corte territoriale ha fatto propria una conclusione del consulente tecnico che, anzitutto, sembra ricercare il nesso di causalità nel collegamento del danno ad uno specifico ed individuato errore medico, piuttosto che all'intervento, così confondendo il profilo attinente alla prova del nesso di causalità con quello attinente alla prova dell'errore medico (e perciò, della colpa) ed in secondo luogo che identifica la causalità giuridica con il rapporto di consequenzialità necessaria, così utilizzando una scorretta nozione di causalità nel campo della responsabilità civile, in cui governa il criterio probabilistico eventualmente ancorato a dati statistici tratti dalla scienza, in cui, conseguentemente, l'assenza di certezza o quasi certezza nei dati di probabilità scientifica non necessa-



riamente finisce con l'incidere in senso negativo sull'accertamento del rapporto di causalità ed in cui, in presenza di indici presuntivi e di un giudizio di probabilità scientifica, rimane possibile e giuridicamente corretto attingere la prova del rapporto eziologico (sent. 29-5-2006 n. 12802; sent. 8-4-2004 n. 6899; sent. 10-1-2006 n. 154) dalla alta probabilità e verosimiglianza dello stesso.

L'errore come sopra accertato non può di per sé considerarsi esiziale perché, al di là delle espressioni utilizzate nella sentenza e dell'iter logico apparentemente seguito, affiora confusamente dalla motivazione della sentenza che il motivo del rigetto della domanda non riposa solo sulla ritenuta assenza di prova del nesso di causalità ma anche e soprattutto dalla prova della regolare esecuzione dell'intervento, che la Corte territoriale ha ritenuto di trarre dalle conclusioni del consulente tecnico.

4. Ma anche questo secondo argomento è criticato dal ricorrente con il **quarto motivo** nel quale si denuncia vizio di "omessa, insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia" - art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 196, 231 c.p.c. - " per contraddittorietà della consulenza tecnica, ingiusto diniego della rinnovazione del-



la consulenza tecnica, illegittima integrazione del parere del c.t." addebitandosi al giudice di merito di essersi acriticamente allineato alla relazione del c.t. senza tenere conto delle critiche mosse dalla difesa (anche tecnica) al predetto parere ed in particolare di avere ignorato, per il danno legato all'accorciamento dell'arto, la parte cruciale della questione, che era quella di stabilire se la pluriframmentazione della frattura del femore fosse dovuta al trauma seguito all'incidente stradale o non dovesse piuttosto ricondursi all'errata tecnica di riduzione della frattura e se la formazione del callo osseo attorno alla sporgenza trocanterica del chiodo fosse o meno imputabile alla predetta tecnica.

Si sostiene che, travalicando poteri e competenze tecniche a lui estranei, il giudice di merito si è, per di più, spinto, nella motivazione, a considerazioni di carattere tecnico con l'intento di integrare la lacunosa motivazione del parere del c.t. senza per altro riuscire a causa della manifesta approssimazione delle predette considerazioni, nelle quali si confonde la frattura scomposta con la frattura pluriframmentaria.

4.1. Anche questo motivo deve essere accolto per quanto di ragione.

Nella sentenza impugnata si dà atto delle critiche



mosse dalla difesa dell'██████████ alle conclusioni del consulente circa la regolarità tecnica dell'intervento di riduzione del femore e delle allegazioni, in particolar modo, che valorizzavano la asserita presenza, dopo l'intervento, di una pluriframmentazione della frattura del tutto assente prima dell'intervento e perciò effetto di errate manovre di inserimento del chiodo inframidollare, invocando e sollecitando il riscontro tra le lastre radiografiche eseguite prima e dopo l'intervento di riduzione cruenta della frattura.

Queste critiche, non prive di una decisiva rilevanza, dato che, come è di intuitiva evidenza, le probabilità dell'accorciamento del femore si moltiplicano nei casi di frattura pluriframmentaria, sono state superate dalla Corte territoriale semplicemente evidenziando che la frattura, "come risultante dalle radiografie prodotte dalla stessa difesa dell'██████████, si presentava, al momento del ricovero, sicuramente scomposta".

Se non si vuole supporre, come pure sembra probabile, che la Corte non abbia avvertito la differenza tra una frattura scomposta ed una frattura pluriframmentaria, l'argomento si risolve, dunque, nella affermazione di una perfetta equiparazione, quanto alle possibilità e probabilità di saldatura senza accorciamento dell'arto, delle due specie di fratture e nella affer-



mazione, quindi, della assoluta irrilevanza dell'eventuale errore che dalla difesa dell'██████████ era stato addebitato al medico che ha eseguito l'intervento.

Affermazione, questa, che non risulta sorretta, scientificamente, né dal riferimento alla consulenza tecnica, che, secondo quanto affiora dalla motivazione della sentenza, aveva rilevato solo che la frattura era "pluriframmentaria" senza specificare se tale caratteristica fosse stata rilevata sulle radiografie precedenti o su quelle successive all'intervento, né dal riferimento, nella motivazione della sentenza, alla letteratura, che dal giudice di merito viene richiamata solo per rilevare come la frattura del femore possa talvolta saldarsi con accorciamento dell'arto, senza alcun chiarimento sulle diverse possibilità di guarigione nei casi di frattura scomposta ed in quelli di frattura con pluriframmentazione dell'osso.

La decisione si rivela, così, priva di una motivazione sufficiente .

L'insufficienza è, per di più, anche ingiustificata dato che, a fronte di una allegazione di errore medico agevolmente riscontrabile attraverso il confronto delle radiografie precedenti e successive all'intervento, il giudice non avrebbe avuto alcuna necessità di avventu-



rarsi in opinabili affermazioni scientifiche sulla rilevanza o meno della circostanza dedotta senza prima verificare tale circostanza in punto di fatto.

La rilevata fondatezza del terzo e del quarto motivo, facendo cadere entrambi gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per giustificare la sentenza, conducono alla cassazione di tale sentenza con rinvio ad altro giudice di merito per il riesame.

Al giudice di rinvio conviene rimettere anche la pronuncia sulle spese del giudizio in cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di ~~_____~~ anche per le spese del giudizio in cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte il 22 maggio 2007.

Il Cons. est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 26 GIU. 2007
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista